DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 5

Modifiche all'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000

All'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel comma 2, le parole: "da due esperti" sono sostituite dalle seguenti: "da tre esperti". Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, previsti dal medesimo articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 4 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
Estremi	Legge 16 gennaio 2003, n. 3
Capo	I — Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-ordinamentali-in-materia-di-pubblica-amministrazione/art-5-modifiche-all-articolo-102-del-testo-unico-di-cui-al-decreto

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it